

# **Decisione concernente l'approvazione del regolamento delle tasse di avvicinamento riscosse da Swisscontrol presso gli aerodromi di Zurigo, Ginevra, Berna, Lugano, Grenchen, Les Eplatures e San Gallo-Altenrhein**

del 22 ottobre 1999

---

## **A. In fatto**

Il 27 settembre 1999, Swisscontrol ha presentato all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) all'attenzione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) una domanda per l'approvazione di una modifica del regolamento delle tasse di avvicinamento, valida dal 1° gennaio 2000 per gli aerodromi di Zurigo, Ginevra, Berna, Lugano, Grenchen, Les Eplatures e San Gallo-Altenrhein.

La domanda di Swisscontrol contiene le seguenti richieste:

- revoca della riduzione generale per voli interni pari al 10 %;
- nessuna modifica delle aliquote della tassa per i voli internazionali, VFR, d'istruzione e di allenamento.

A sostegno della sua domanda, Swisscontrol spiega essenzialmente che, nel conteggio parziale "avvicinamenti", si è registrata una copertura insufficiente e che, a seguito della diminuzione delle tasse a partire dal 1.1.1999, i proventi percepiti nel corso dell'anno sarebbero anch'essi insufficienti a coprire i costi, malgrado l'aumento del traffico. Tuttavia, poiché si tratta di una differenza relativamente esigua, Swisscontrol rinuncia ad un aumento generale delle tasse e chiede soltanto la soppressione della riduzione generale per voli interni. Questo provvedimento permette di raggiungere un'armonizzazione totale con le direttive pertinenti dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI).

Swisscontrol ha avviato la consultazione degli utenti e degli aeroporti interessati con lettera del 9 luglio 1999.

L'Ufficio federale dell'aviazione civile ha inviato il 13 luglio 1999 al Servizio della sorveglianza dei prezzi del Dipartimento federale dell'economia l'incartamento relativo alla domanda, invitandolo a prendere posizione in merito.

## **B. Motivi**

### **1. In ordine**

Le tasse riscosse da Swisscontrol devono essere approvate dal DATEC (art. 48 cpv. 4 della legge federale sulla navigazione aerea LNA; RS 748.0).

La determinazione e l'approvazione delle tasse di sicurezza aerea di Swisscontrol sono disciplinate dagli artt. 12 ss dell'ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; RS 748.132.1) e dall'ordinanza concernente la delega dei compiti di sicurezza aerea e il calcolo delle tasse di sicurezza aerea (RS 748.132.11).

In virtù dell'articolo 12 capoverso 2 OSA, nell'approvare le tasse il DATEC applica le disposizioni della legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr; RS 942.20). La domanda viene inoltre esaminata per accertare se sono rispettate le norme generali relative alle tasse, in particolare le direttive e le raccomandazioni delle organizzazioni internazionali (OACI e Eurocontrol).

Swisscontrol è tenuta a compensare le eccedenze e le insufficienze dei costi effettivi (art. 3 cpv. 3 dell'ordinanza concernente la delega dei compiti di sicurezza aerea e il calcolo delle tasse di sicurezza aerea).

In caso di modifica delle tasse, Swisscontrol informa tempestivamente l'UFAC e consulta le parti interessate. La domanda motivata deve essere presentata all'UFAC all'attenzione del DATEC (art. 5 dell'ordinanza concernente la delega dei compiti di sicurezza aerea e il calcolo delle tasse di sicurezza aerea).

## **2. Nel merito**

La domanda di Swisscontrol non implica grosse modifiche, soprattutto di tipo strutturale, al regolamento delle tasse di avvicinamento. La mancata copertura totale dei costi del 1998 nel conteggio parziale "avvicinamenti", pari a circa 0,9 milioni di franchi, viene in parte compensata dalle eccedenze registrate nel 1997. Rimane tuttavia uno scoperto di oltre 0,1 milioni di franchi. Il provvedimento previsto permetterebbe a Swisscontrol di coprire interamente i costi nel 2000, malgrado la contabilizzazione dei probabili deficit del 1999.

Nell'ambito della consultazione, Swisscontrol ha ricevuto solo una presa di posizione, quella di Swissair, che si trova presso l'UFAC. La compagnia aerea ha espresso la propria insoddisfazione in merito alla struttura tariffaria stabilita, che a suo avviso va a scapito delle categorie di peso superiori. Swisscontrol ha risposto affermando che è prevista una revisione totale del regolamento delle tasse e che gli utenti dello spazio aereo saranno interpellati prima che vengano create nuove strutture.

Del resto il provvedimento richiesto è adeguato e non presenta elementi a carattere discriminatorio o arbitrario. Inoltre, la revoca della riduzione generale per i voli interni è del tutto conforme alle direttive e alle raccomandazioni internazionali pertinenti, che vietano il trattamento preferenziale per questo tipo di voli.

Con lettera del 27 agosto 1999, il Sorvegliante dei prezzi ha comunicato all'UFAC che dalla documentazione esaminata in relazione alle tasse previste da Swisscontrol per il 2000 non emerge alcuna irregolarità.

Alla luce delle considerazioni suesposte, il regolamento delle tasse di avvicinamento presentato da Swisscontrol per il 2000 è conforme al diritto e può essere approvato.

## **C. Decisione**

Il seguente regolamento delle tasse di avvicinamento di Swisscontrol, valido dal 1° gennaio 2000 per gli aerodromi di Zurigo, Ginevra, Berna, Lugano, Grenchen, Les Eplatures e San Gallo-Altenrhein, è approvato:

**Aliquote delle tasse per ogni volo di avvicinamento** (esclusa l'imposta sul valore aggiunto)

<u>Peso massimo al decollo</u>		<u>Aliquota della tassa per 1'000 kg in franchi svizzeri</u>	
MTOM in kg		Voli internazionali e nazionali	Voli d'istruzione <sup>1) 2)</sup>
0	- 1'000	7.30	3.85
1'001	- 2'000	7.50	3.85
2'001	- 5'000	7.10	3.75
5'001	- 10'000	7.05	3.70
10'001	- 20'000	7.00	3.70
20'001	- 30'000	6.95	3.65
30'001	- 40'000	6.90	-
40'001	- 50'000	6.75	-
50'001	- 70'000	6.30	-
70'001	- 90'000	6.15	-
90'001	- 110'000	5.90	-
110'001	- 130'000	5.65	-
130'001	- 150'000	5.35	-
150'001	- 180'000	5.10	-
180'001	- 210'000	4.95	-
210'001	- 240'000	4.70	-
240'001	- 270'000	4.50	-
270'001	- 300'000	4.30	-
300'001	- 340'000	4.10	-
340'001	- 380'000	4.05	-
380'000	- 420'000	4.00	-

1) escl. Zurigo

2) *Definizione dei voli d'istruzione VFR*

- I voli d'istruzione richiedono l'accompagnamento o la sorveglianza di un istruttore di volo o di un pilota istruttore;
- I voli d'istruzione non hanno scopo commerciale ai sensi del diritto aeronautico e non possono trasportare né passeggeri né merci;
- I giri pista VFR (voli di allenamento) possono essere considerati alla stregua dei voli d'istruzione VFR, nella misura in cui l'aerodromo accorda riduzioni anche a questo tipo di voli.

*Rimorchio di alianti*

- Gli aerorimorchiatori sono esonerati dalle tasse in caso di avvicinamento alle seguenti piste in erba:  
 Berna-Belp: area riservata agli alianti  
 Grenchen: zona sud per alianti  
 San Gallo-Altenrhein: pista per alianti  
 Per i motoalianti si applicano le normali tasse di avvicinamento (eccezioni: esenzioni a Berna nell'area riservata agli alianti e a Grenchen nella zona sud per alianti)
- Ai voli d'istruzione e di allenamento per aerorimorchiatori e motoalianti si applicano le tariffe e la definizione "voli d'istruzione VFR".

### **Effetto sospensivo**

Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo. È nell'interesse tanto della richiedente quanto delle parti interessate che le tasse previste possano essere applicate a partire dalla data richiesta, dato che una successiva riscossione comporterebbe oneri amministrativi eccessivi.

### **Notifica e pubblicazione**

La presente decisione è notificata direttamente alla richiedente e pubblicata nel Foglio federale.

### **Indicazione dei rimedi giuridici**

Chiunque è legittimato a ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021) può impugnare la presente decisione entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nel Foglio federale, con ricorso al Consiglio federale, 3003 Berna. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni ed i motivi e deve essere presentato in duplice copia. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.

22 ottobre 1999

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni